

n. 5053 / 2019 R.G. Vol.-Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e Fallimentare

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, promosso con ricorso ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012, depositato in data 16/9/2019 nell'interesse di :

PIGOZZI Maurizio [REDACTED] c.f. PGZ MRZ
57D07C980X [REDACTED]

Nel procedimento di cui al **n. 5053 / 2019 Vol. Sovr.**, letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento - dott. Marco Volpi - nominato dall'OCC istituito presso il locale Ordine dei Commercialisti, viene pronunciato il seguente

DECRETO

I) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata davanti a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata della relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini del richiesto accesso alla suddetta Procedura :

a) CHE il debitore è persona fisica non socia o titolare di impresa “fallibile” – costantemente con reddito da lavoro dipendente, in imprese ove ha assunto ruoli impiegatizi a tempo indeterminato – né risulta socio in società commerciali, di persone o di capitali ;

(1)



b) CHE il richiedente appartiene ad un nucleo familiare che comprende soltanto la moglie – [REDACTED]

[REDACTED] mentre non risultano figli conviventi [REDACTED]

[REDACTED] od altri congiunti:

c) CHE attualmente [REDACTED]

[REDACTED] il reddito familiare del richiedente appare essenzialmente fornito dallo stipendio percepito dal PIGOZZI [REDACTED]

[REDACTED] attualmente pignorato nella misura di 1/6 da ItalFondiaro (quale mandataria della creditrice CARISBO, [REDACTED])

[REDACTED] il suo residuo patrimonio riguarda un diritto di comproprietà per la quota di 1/9 su un immobile e tre motociclette, ciascuna avente un modesto valore commerciale stimato ("Jamaha Motor Co. Ltd." del 2004 [REDACTED] "Honda Italia" del 1998 [REDACTED] "Jamaha FZR 1000" del 1989 [REDACTED]);

d) CHE il suo **indebitamento complessivo all'epoca della relazione OCC risulta accertato – salvo integrazione inerente la fideiussione da lui prestata per un C/C presso CaRiFe (ora BPER) intestato alla Graziani – nella somma di Eu*248.886,68*** (in particolare €*3.750,79* quali costi per la Procedura in prededuzione, ed €*243.551,08* per il totale dei residui debiti) ;

(2)



e) CHE l'attivo destinato alla Liquidazione è costituito – in mancanza di un apporto di risorse allo stato seriamente ipotizzabile, riguardo future “eccedenze” significative nel reddito lavorativo per l'odierna richiedente – essenzialmente dal controvalore dei beni sopra indicati: **seguenti diritti sugli immobili indicati catastalmente in atti: *I) Stima complessiva di Eu*2.500* riguardo i tre motocicli sopra identificati; Stima complessiva di Eu*7.500* riguardo *II) la piena proprietà sulla quota di 1/9 di un appartamento sito in Ferrara, [REDACTED]**

[REDACTED] **comproprietà per la quota di 1/9 della pertinenza relativa all'appartamento suddetto, [REDACTED]**

f) CHE l'odierna ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso – nei precedenti cinque anni – ai procedimenti di cui al Capo I della Lg. 3/2012, mai avendone instaurati ;

g) CHE egli non ha subito – per cause a lui imputabili – uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012 ;

h) CHE al medesimo Maurizio PIGOZZI non risultano imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti compiuti in frode ai creditori, verificatisi negli ultimi cinque anni .

2) Rilevato come la relazione del Gestore incaricato dall'adito OCC confermi che **le cause dell'indebitamento si devono ricondurre ad una serie di sottostanti incolpevoli “vicende di carattere personale”** – p [REDACTED]

(37)



nonché a situazioni di natura professionale [REDACTED]
[REDACTED] senza che la sua condotta potesse dirsi *“manifestamente negligente nell’aver assunto le obbligazioni”*, né si tratta di *“debiti seriali”* e tanto meno essi risultano contratti *“per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate”*, così come nulla dimostra che il PIGOZZI abbia mai *“dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio”*, proseguendo anzi ad adempiere le proprie obbligazioni finché gli è stato possibile (v. la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi); in particolare, l’esperto investito nell’analisi della presente Composizione della Crisi è giunto a riconoscere che – almeno nell’ultimo quinquennio – i debiti bancari a sofferenza sono rimasti pressoché immutati: sicché, **le ragioni dell’incapacità per l’odierno ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte** – divenuta ormai *“strutturale”* ed irreversibile, da vari anni – sono da ravvisare **nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti, se non per una quota limitata e senza serie prospettive di un miglioramento “notevole”**.

3) Che infine – ai sensi dell’art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare *“completa ed attendibile”* la documentazione prodotta dal richiedente debitore a corredo della domanda in esame, onde consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa la situazione economica e patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l’inventario di tutti i propri beni, fornito dalla debitrice richiedente al momento di depositare il presente ricorso .

4) Che la sicura insufficienza del valore dei cespiti complessivamente destinati a soddisfare il ceto creditorio – con un attivo preventivato pari ad appena Eu*10mila* rispetto ad un passivo prossimo ad almeno Eu*150mila* – non può essere ignorata, tuttavia questo pur pacifico elemento negativo non

(c) 



vale di per sè a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del soggetto "sovraindebitato" appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, occorre sottolineare che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti di limitata entità** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti "non fallibili" appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi al debitore una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, all'esito delle operazioni, un'eventuale "riabilitazione economica" definitiva .**

5) Che, anche nel nostro caso, **non mancherebbe comunque un'utilità nella nomina del Liquidatore**, poiché – ancora sulla falsariga della procedura fallimentare, seppure in termini più sommari – **gli è demandato il compito non solo di provvedere al "realizzo" dei beni cedibili, eventualmente anche intervenendo nelle esecuzioni in corso, ma altresì di disporre il recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, oltre a dover procedere all'accertamento dei crediti, al riconoscimento dei diritti di prelazione ed alla predisposizione dei piani di riparto**; si ricordi peraltro, sulla scorta del principio sancito ex art.14/quarter Lg. 3/2012, che **ogniqualevolta gli "accordi" ed i "piani del consumatore" non si realizzino positivamente** – per annullamento, cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, mancato pagamento entro gg.90 dalla scadenza prevista in favore della P.A. e degli Enti Previdenziali, la risoluzione dell'accordo o la sua revoca, ecc. – **è pur sempre consentito "convertire" gli stessi nella "procedura di liquidazione"**, su istanza del debitore o dei creditori: ne consegue che anche la "liquidazione" può essere proposta *ab origine* in

(5)



presenza di un modesto compendio mobiliare ed immobiliare, trattandosi di soluzione che vale da *extrema ratio* – compatibile con l'ipotesi di un esito sfavorevole degli altri due istituti, addirittura anche per fatti imputabili al “sovraindebitato” – mentre in alternativa si dovrebbe persino escludere la legittimazione a chiedere la “liquidazione” malgrado la sottostante condotta “diligente” tenuta dal soggetto stesso, viceversa consentendogliela ogniqualvolta essa derivi dalla conversione di una procedura diversa (“accordo” o “piano”), a prescindere dal comportamento colposo o doloso di quel medesimo debitore .

6) Che va dunque constatato come il Legislatore – quanto meno a fronte del vigente Ordinamento, vista la modifica ipotizzabile sulla base della nota “legge delega” di riforma – abbia deciso, ancora una volta secondo lo schema già accolto per l'istituto fallimentare, di scindere i profili di ammissibilità della procedura rispetto a quelli di fondatezza del diritto ad ottenere la successiva “esdebitazione”; lo scrivente, alla luce dell'art.14/ter co.3° Lg. 3/2012, (in particolare, ivi sub lett. *a, b, d, e*) – pur consapevole di autorevoli voci in senso opposto – reputa che **il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della “relazione particolareggiata” affidata all'OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, implica una *ratio* del sistema secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/terdecies Lg. cit.) dev'essere presa in considerazione in questa sede, quale condizione di ammissibilità operante anche ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”, in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all'assenza di atti in frode delle ragioni creditorie .**

7) Che nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio

(6) 



– periodo cui si è attenuto anche il PIGOZZI, salvo l’esperimento delle vendite “competitive” da disporre e realizzare al più presto – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività è rimessa alla scelta del richiedente, sicché l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt.14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe l’ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell’obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all’apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni (ulteriori) del Debitrice .

8) Ritenuto che l’attività di “realizzo” dei diritti sui beni immobili e sui veicoli – i quali costituiscono l’intero patrimonio attualmente liquidabile – è da prevedere correttamente attraverso modalità “competitive”, assistite da idonee forme di pubblicità, avvalendosi ove necessario di intermediari professionali: esse avverranno sotto la vigilanza degli Organi della Procedura – secondo la formula del “prezzo/base”, od in alternativa con “invito ad offrire”, oppure mediante le scelte riconosciute più consone alla vendita dei particolari beni in questione – ed ottenendo l’effetto purgativo di tutti i gravami, iscritti e trascritti, nei confronti dei terzi acquirenti; a tali trasferimenti il Liquidatore potrà procedere previa autorizzazione del Giudice Delegato, su parere favorevole dell’OCC .

9) Che, tenuto conto dell’esigenza di **nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all’art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del dott. Marco VOLPI** (iscritto in Bologna all’Ordine dei Commercialisti e Revisori Legali dei Conti): ciò in quanto è il medesimo richiedente ad averlo indicato, trattandosi dello stesso professionista

(17) 



attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi; **seguono per legge tutti gli effetti tipici derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento" – qui promossa dall'odierno ricorrente – ivi compresa l'improcedibilità del pignoramento presso terzi in corso sulla porzione di 1/6 dello stipendio corrisposto al PIGOZZI, con subentro del Liquidatore nella disponibilità delle somme eventualmente già accantonate dal datore di lavoro .**

10) Che, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto ex art.14/quinquies Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal richiedente; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la "diligenza" in capo al debitore, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più per essere qui destinate a prevalente incapacienza .

P. Q. M.

Nella procedimento n.5053 / 2019 R.G. Vol. Sovr. – pronunciando ai sensi degli artt.14/quinquies co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone :

A) Dichiara AMMISSIBILE il programma di liquidazione ex art.14/ter Lg. 3/2012, presentato da PIGOZZI Maurizio [REDACTED]
c.f. PGZ MRZ 57D07C980X [REDACTED]
[REDACTED] con il dott. Marco VOLPI quale Gestore della Crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi del locale ODCEC;

81 



B) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

C) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

D) Rilevato che risulta allegato l'inventario completo dell'indicazione di tutti i beni del debitore – immobili e mobili, con indicazione del possesso – nonché la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, contenente tutte le indicazioni stabilite dall'art.14/ter co. 3° Lg. 3/2012;

E) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

F) Rilevato che il professionista – con la sua relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta ;

G) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

H) Visto ed applicato l'art.14/quinquies della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni relativi a **PIGOZZI Maurizio** ;

I) Nomina Liquidatore - ai sensi dell'art. 14/quinquies co.2° Lg. 3/2012 – il dott. Marco VOLPI (avente studio in Bologna, via San Gervasio n.8), riguardo il patrimonio mobiliare ed immobiliare della suddetta debitrice, attualmente composto secondo quanto sopra precisato (ai punti "I", "II" e "III", del premesso capo "1/e"), con l'eventuale integrazione *ex lege* entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/undecies Lg. 3/2012 ;

L) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente – della durata di un quadriennio – prevede: *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione; *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del piano; *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione; *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali; *e) il pagamento degli altri debiti

(9)



muniti di prelazione e dei creditori chirografari, con l'utilizzo delle eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

M) Dichiaro sospesi gli interessi, ex art.14/ter co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive, salvo con l'intervento del Liquidatore; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore .

N) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012 .

O) Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto [REDACTED] sopra indicato al capo *1/b), sempre con l'obbligo di versare l'eventuale *surplus* al Liquidatore – tenuto a controllare la misura dei flussi economici attivi, percepiti dal PIGOZZI – qualora l'eccedenza si realizzi entro il prossimo quadriennio .

P) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinqies, co.3°, Lg. 3/2012 .

Q) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinqies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo .

R) Dispone che la domanda ed il presente decreto, senza i documenti allegati dalla parte richiedente, siano annotati presso il Registro delle Imprese

(10) 



e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

S) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore .

T) Nomina Giudice della Procedura n. 5053 / 2019 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

Manda la Cancelleria per la comunicazione urgente del provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato, ai fini dei conseguenti adempimenti .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e Fallimentare del Tribunale, il 17 ottobre 2019 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in Cancelleria

21/10/19



Il Cancelliere

Dott.ssa Daniela Anconetani

